MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

# Art. 39

## Organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

La direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' suddivisa nelle seguenti direzioni centrali:

A) Amministrative: 1) Personale e affari generali; 2) Patrimonio e approvvigionamenti; 3) Ispezione; 4) Ragioneria;

B) Tecniche: 1) Commerciale e del traffico; 2) Impianti; 3) Esercizio e manutenzione; 4) Controllo delle concessioni. Gli organi periferici sono gli ispettorati di zona, con sede a Milano, Venezia, Bologna Roma e Napoli e con propri uffici per l'esercizio e la manutenzione ubicati anche in altre localita'. Dagli ispettorati di zona, cui sono preposti impiegati appartenenti alle carriere direttive, di cui alle tabelle B e C dell'allegato D alla presente legge con qualifica di ispettore generale, dipendono gli uffici telefonici interurbani e le stazioni ed officine telefoniche.(6a)

Versione in vigore dal 8 gennaio 1981, non più in vigore dal 19 gennaio 1982 · versione 8

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici |
| Estremi | Legge 18 febbraio 1963, n. 81 |
| Titolo | III — Organi dell'Amministrazione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1963 |

### NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6a) La L. 22 dicembre 1980, n. 873, ha disposto (con l'art. 16) che " La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonche' la struttura delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni e degli ispettorati di zona telefonici, fermi restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona quale previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'articolo 39 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e restando altresi' ferma la dotazione organica dei rispettivi quadri dirigenziali, possono essere modificate, anche nella specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre 1981, tenendo conto delle esigenze

funzionali dei servizi e della evoluzione, anche tecnica, dei diversi settori di competenza delle Aziende postelegrafoniche."

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119-per-la/art-39-organi-dell-azienda-di-stato-per-i-servizi-telefonici/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it